



Milano, 25 marzo 2026

A tutti i Clienti

Loro Indirizzi

Nota Informativa n. 3 / 2026

OGGETTO: DETASSAZIONE INCREMENTI RETRIBUTIVI, MAGGIORAZIONI E INDENNITA' DI LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, A TURNI

Facciamo seguito alla nostra nota informativa n. 1 del 26 gennaio 2026, per segnalare che, con riferimento alla detassazione degli aumenti retributivi contrattuali, delle maggiorazioni e indennità di lavoro notturno, festivo e a turni, l'Agenzia delle Entrate, prima ha istituito i codici tributo con la risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026, e successivamente con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione di tali novità fiscali chiarendo il rispettivo ambito di applicazione, di seguito riepilogato.

SOMMARIO

A. IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 5% SUGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI	2
B. IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% SU MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ	3
C. ISTRUZIONI OPERATIVE	3





A. IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 5% SUGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% si applica:

- **limitatamente agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026**, derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro (i.e. CCNL) firmati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026; qualora l'erogazione degli incrementi retributivi derivanti da tali rinnovi contrattuali, sia distribuita in più anni, come avviene di norma, l'imposta sostitutiva si applica comunque anche alle tranches di incremento (rata mensile) corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, **anche se la loro erogazione sia iniziata in precedenza (es. sarà agevolabile anche la rata di aumento mensile corrisposta da giugno 2025 con riferimento a tutti i mesi del 2026)**;
- **ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno d'imposta 2025**, abbiano conseguito un reddito complessivo da lavoro dipendente **non superiore a 33.000 euro** (la verifica del limite reddituale deve tener conto di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore anche se riferiti a più rapporti di lavoro);

sulle sole somme che:

- confluiscono nella retribuzione diretta: ovvero le dodici mensilità ordinarie nonché le mensilità aggiuntive tredicesima e quattordicesima (se prevista dal CCNL);
- comprendono anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli incrementi: le integrazioni a carico del datore di lavoro per assenze tutelate (malattia, maternità/paternità, infortunio), limitatamente alla parte relativa agli incrementi retributivi stessi;
- sono agevolabili gli incrementi retributivi anche se sono stati assorbiti in tutto o in parte dai superminimi individuali.

Sono **escluse** dal beneficio (oltre naturalmente alle somme che riguardano scatti di anzianità; ore di lavoro straordinario e relative maggiorazioni, nonché al TFR) le somme erogate "una tantum" per coprire periodi di vacanza contrattuale.



B. IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% SU MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ

L'imposta sostitutiva del 15% si applica alle maggiorazioni e indennità previste solo dal CCNL corrisposte per:

- **lavoro notturno, festivo; lavoro nei giorni di riposo settimanale, lavoro a turni e indennità di reperibilità** correlate a tali prestazioni;
- **ai lavoratori dipendenti del settore privato il cui reddito complessivo da lavoro dipendente nel 2025 non sia superiore a 40.000 euro** *(la verifica del limite reddituale deve tener conto di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore anche se riferiti a più rapporti di lavoro);*
- **entro il limite annuo imponibile complessivo di 1.500 euro** per ciascun lavoratore ⁽¹⁾.

Sono escluse dal beneficio le somme relative:

- eventuali analoghe maggiorazioni di miglior favore previste da accordi territoriali o aziendali;
- le incidenze delle suddette maggiorazioni sugli istituti indiretti: integrazione malattia, infortunio maternità/paternità.

Tale agevolazione **non è applicabile ai lavoratori degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo**, in quanto agli stessi è già riconosciuto il trattamento integrativo speciale.

C. ISTRUZIONI OPERATIVE

Con riferimento ad entrambe le misure, la normativa prevede che:

- il lavoratore non debba presentare una specifica istanza, per cui il datore di lavoro procederà a riconoscere tali agevolazioni **in maniera diretta** in base alle informazioni in suo possesso, salvo i casi di seguito specificati ovvero assunti in corso d'anno 2025 e 2026 e lavoratori part time (vedi infra).
- sia riconosciuta comunque al lavoratore la facoltà di rinunciare espressamente al regime sostitutivo e optare per la tassazione ordinaria.

⁽¹⁾ Non concorrono al limite di € 1.500,00 le altre somme soggette ad imposta sostitutiva quali i premi di risultato e le partecipazioni agli utili e somme simili. Le somme eccedenti tale limite invece, sono tassate secondo le regole ordinarie dell'IRPEF.



Lo Studio per tale generalità di lavoratori procederà pertanto in automatico all'applicazione della detassazione in esame.

*

Casistica particolare – Assunti in corso d'anno 2025 e 2026 e lavoratori part time.

Premesso quanto sopra sulla possibilità teorica di rinuncia, ai fini della corretta applicazione delle due misure vi sarà da attuare una procedura particolare per i **lavoratori part time indipendentemente dal periodo di assunzione e gli assunti in corso d'anno 2025 e 2026.**

I lavoratori rientranti in tali fattispecie dovranno fornire apposita autocertificazione per consentire al proprio Datore di Lavoro di verificare il superamento o meno delle rispettive soglie di reddito complessivo da lavoro dipendente per l'anno 2025 sulla base del reddito percepito da altri Datori, ai fini dell'applicazione di ciascuna agevolazione.

Inoltre, i lavoratori eventualmente interessati dalla detassazione delle maggiorazioni e indennità di lavoro notturno, festivo, a turni, potranno dichiarare se nel 2026 abbiano o meno ricevuto degli importi già detassati per i suddetti trattamenti da altri datori di lavoro, ai fini del rispetto del plafond annuo di 1.500 euro.

*

Lo Studio attenzionerà le singole posizioni di concerto con i singoli Clienti e provvederà a fornire, non appena possibile, per tali lavoratori (*i.e.* lavoratori part time e assunti nel corso del 2025 e 2026) **apposita autocertificazione** corredata dalle relative istruzioni.

Si specifica che le **agevolazioni – ove spettanti – potranno essere applicate esclusivamente a seguito della ricezione delle dichiarazioni debitamente compilate e firmate a cura dei lavoratori interessati.**

In assenza di tale documentazione non sarà possibile procedere con l'applicazione delle agevolazioni.

Come di consueto, restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti.

Studio Bizzarro





STUDIO BIZZARRO

DOTT. GIUSEPPE BIZZARRO & PARTNERS

CONSULENZA DEL LAVORO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Le considerazioni che precedono mirano a offrire un aggiornamento/approfondimento su legislazione, giurisprudenza e prassi relativi agli istituti giuridici di maggiore rilevanza per la consulenza del lavoro e amministrazione del personale. Si tratta dunque di considerazioni di carattere generale che non possono sostituire la assistenza e consulenza relativa all'applicazione concreta di quanto illustrato. Per tali attività lo Studio rimane a disposizione dei Clienti. Ove emergano profili connessi alla materia della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - materia che esula dalla nostra attività – ricordiamo l'opportunità di confronto con il consulente incaricato dei profili prevenzionistici.



Via Giulio Uberti, 12 – 20129 Milano
Tel. +39 02 70009512 – Fax +39 02 70009528
info@studiobizzarro.com – www.studiobizzarro.com
C.F. e P. Iva 10339860966